

## Introduzione

Nella maggior parte dei casi, gli/le atleti/e sono membri di un'associazione e quindi assoggettati per il tramite delle disposizioni statutarie dell'associazione (e delle ulteriori federazioni sovraordinate) allo Statuto in materia di etica. Sovente essi dispongono anche di una licenza che li autorizza a partecipare alle competizioni. Nella misura in cui le disposizioni della licenza dichiarano applicabile lo Statuto in materia di etica, si può ricorrere anche a questa opzione per assoggettare gli/le atleti/e allo Statuto in materia di etica. Se l'organizzatore ha integrato una disposizione nelle condizioni di partecipazione, lo stesso vale anche per la partecipazione a singole competizioni. Inoltre, gli/le atleti/e in possesso di una Swiss Olympic Card sono vincolati allo Statuto in materia di etica per il tramite delle disposizioni di utilizzo relative alla Card oppure, se sono dipendenti dell'associazione/della federazione e lo Statuto in materia di etica è parte integrante del contratto di lavoro o delle condizioni di assunzione), lo sono in virtù del contratto di lavoro.

La stragrande maggioranza di tutti/e gli/le atleti/e dovrebbe quindi già essere assoggettata perlomeno in un modo allo Statuto in materia di etica.

Per contro, ciò non vale in ogni caso per quanto concerne le persone attive nell'ambiente degli/delle atleti/e. L'elencazione seguente (esemplificativa) illustra a quali persone ci si riferisce con ciò:

- personale di assistenza al quale gli/le atleti/e fanno capo personalmente (preparatori/trici atletici/fisici, fisioterapisti/e, mental trainer, psicologi/ghe dello sport, ecc.);
- manager, procuratori/trici sportivi/e;
- benefattori/trici o padrini/madrine;
- sponsor.

Soprattutto quando tali persone lavorano a pagamento per gli/le atleti/e, oppure se gli/le atleti/e si impegnano dal canto loro a un'altra controprestazione, si dovrebbe sempre stipulare un contratto che disciplina i diritti e i doveri nonché gli aspetti finanziari. Le clausole seguenti possono essere integrate dagli/dalle atleti/e nei corrispondenti contratti, di modo che anche tali persone siano assoggettate allo Statuto in materia di etica e che, in particolare, un comportamento scorretto comporti delle conseguenze sotto forma di sanzione.

## Sommario

Disposizioni nei confronti delle persone che hanno una funzione di assistenza.....	2
Disposizioni nei confronti delle persone che esercitano funzioni di management per gli/le atleti/e .....	2
Disposizioni nei confronti degli sponsor .....	2
Disposizione nei confronti di benefattori/trici o padrini/madrine .....	4

## Disposizioni nei confronti delle persone che hanno una funzione di assistenza

In particolare, per le/gli atlete/i che sono personalmente responsabili del loro staff di assistenza e che non collaborano unicamente con persone impiegate dalla federazione, oppure che, oltre che con le persone impiegate dalla federazione, collaborano con altre persone, a garanzia dell'assoggettamento di tali persone al Codice in materia di etica, si raccomanda l'inclusione di una disposizione in proposito nel relativo contratto:

Nell'ambito della loro collaborazione, le parti contraenti orientano il loro agire ai principi della Carta etica. Esse si assoggettano, in questo contesto, alla versione attuale in vigore dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo riconoscono e si impegnano a collaborare nell'eventualità di un'indagine. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Se nell'ambito di un'indagine di Swiss Sport Integrity si constata una violazione ad opera di una parte contraente di una disposizione concernente l'etica, l'altra parte contraente può inoltre rescindere anticipatamente il contratto per motivi gravi e con effetto immediato, con riserva di ulteriori pretese. Una pretesa di restituzione della parte contraente inadempiente decade. Sono fatte salve ulteriori pretese nei confronti della parte contraente inadempiente.

Opzionale:

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

## Disposizioni nei confronti delle persone che esercitano funzioni di management per gli/le atleti/e

Molti/e atleti/e dispongono di un manager. Anche in questo contesto, a garanzia dell'assoggettamento al Codice in materia di etica delle persone attive nel settore del management, si raccomanda l'inclusione di una disposizione in proposito nel relativo contratto:

Disposizione uguale a quella precedente.

## Disposizioni nei confronti degli sponsor

In particolare, le sanzioni previste dallo Statuto in materia di etica non sono concepite per i contratti di sponsoring. Inoltre, il fatto di insistere affinché persistere uno sponsor (potenziale) si assoggetti allo Statuto in materia di etica, può indurre il predetto a rinunciare ad assumere un impegno. È tuttavia raccomandato che lo sponsor si impegni a rispettare i principi etici nell'ambito del rapporto contrattuale e partecipi a eventuali indagini di SSI. Qualora nell'ambito di un'indagine, possibile anche senza l'assoggettamento dello sponsor, si constatasse una violazione dello Statuto in materia di etica, ciò dovrebbe sempre autorizzare gli/le atlete alla risoluzione del contratto.

### Clausola tipo

Le parti contraenti si impegnano a orientare il loro agire in relazione al presente accordo (ossia per quanto riguarda le prestazioni e le controprestazioni definite nell'accordo) ai principi della Carta etica e a rispettarli. Parimenti, le parti contrattuali rispettano in questo contesto lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero, adottano tutte le misure necessarie per evitare un comportamento disapprovato dallo Statuto in materia di etica e assicurano la loro collaborazione nell'ambito di un'indagine di Swiss Sport Integrity come previsto dallo Statuto in materia di etica, nella misura in cui ciò è necessario. Ciò vale anche per le persone di cui le parti contrattuali si avvalgono per l'adempimento del servizio (dipendenti o terzi esterni).

Se nell'ambito di un'indagine di Swiss Sport Integrity si constata una violazione ad opera di un partner contrattuale di una disposizione concernente l'etica, l'altra parte contraente può rescindere anticipatamente il contratto per motivi gravi e con effetto immediato, con riserva di ulteriori pretese. Una pretesa di restituzione della parte contraente inadempiente decade. Sono fatte salve ulteriori pretese nei confronti della parte contraente inadempiente.

Opzionale:

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Secondo questa disposizione, una violazione constatata autorizza alla risoluzione del contratto, ma non comporta un assoggettamento dello sponsor alla competenza sanzionatoria della CD. In determinati casi, un assoggettamento allo Statuto in materia di etica delle persone attive per lo sponsor può tuttavia essere sensato - ad esempio se fra l'atleta e una determinata persona attiva per lo sponsor sussiste una collaborazione di una certa intensità. Questo può ad esempio essere il caso quando lo sponsor non si limita a fornire il materiale, ma una persona attiva per lo sponsor fornisce anche consulenza e/o assistenza e ciò sfocia in un certo rapporto di fiducia o di dipendenza.

La concreta formulazione contrattuale dipende molto dal singolo caso. Le varianti seguenti sono pertanto da intendersi quale supporto orientativo.

Ad esempio, l'assoggettamento allo Statuto in materia di etica di una persona attiva per lo sponsor potrebbe avvenire nell'ambito del contratto con lo sponsor. In questo caso, in aggiunta alla disposizione generale, nel contratto di sponsoring potrebbe essere integrata come segue una disposizione al riguardo:

In relazione al presente accordo, [nome della persona attiva per lo sponsor] è la persona di contatto di [nome atleta] e adempie ai compiti seguenti [elenco dei compiti]:

...

...

[Nome della persona attiva per lo sponsor], in relazione al presente accordo e in particolare per quanto concerne l'adempimento dei compiti innanzi definiti, è assoggettato/a alla versione attuale in vigore dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero ed è tenuto/a collaborare nell'eventualità di un'indagine. Le indagini sulle presunte violazioni etiche potranno essere condotte da Swiss Sport Integrity e, in caso di constatazione di una violazione, potranno comportare una risoluzione anticipata del contratto. Oltre a ciò, nell'eventualità di una violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero dovuta al suo comportamento [Nome della persona attiva per lo sponsor], potrà essere sanzionato/a personalmente dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

In alternativa, con il consenso dello sponsor, anche con la persona attiva per lo sponsor può essere stipulato un accordo supplementare vertente sull'assoggettamento allo Statuto in materia di etica.

Medesima disposizione come per i manager.

### **Disposizione nei confronti di benefattori/trici o padrini/madrine**

Nell'ambito del suo impegno a favore di [nome atleta], devono essere rispettati i principi della Carta etica e, in particolare, le prestazioni in esame non devono essere fatte dipendere da controprestazioni contrarie ai buoni costumi, immorali, non etiche, ecc. o essere connesse a controprestazioni di tale genere. [Nome del/della benefattore/trice o del/della padrino/madrina], nell'ambito del suo impegno, si assoggetta allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo riconosce e si impegna a collaborare nell'eventualità di un'indagine. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. In caso di sanzionamento di [nome del/della benefattore/trice o del/della padrino/madrina], [nome atleta] è altresì autorizzato/a a rescindere la collaborazione con effetto immediato nonché a informare la Fondazione Aiuto Sport Svizzero sul motivo della cessazione. Sono fatte salve ulteriori pretese.